

per la ctu sono poste interamente a carico della parte convenuta soccombente, mentre le spese per la consulenza tecnica di parte, vanno poste a carico della parte soccombente, in quanto difesa tecnica, limitatamente all'importo di € 1.500,00, non essendo l'incarico del ctp equivalente a quello del ctu.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) respinge tutte le eccezioni sollevate dalla parte convenuta;
- 2) accerta e dichiara la nullità della pattuizione e l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto e condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 73.479,75, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 3) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in € 3.432,00 per diritti, € 3.800,00 per onorari, € 2.018,00 per spese (comprese quelle del ctp), oltre spese gen., iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, interamente a carico della convenuta.

Milano 29.12.2009

(c) Copyright Antares Srl

Il Giudice

(dott.ssa Antonella Cozzi)

*Antonella Cozzi*

